Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 31 gennaio 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 601.

Convenzione con la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e con la Banca popolare di Milano per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Lombardia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;
Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2026, che approvava la convenzione 7 novembre 1940, con la quale veniva affidato alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ed alla Banca Popolare di Milano per un biennio dal 1° gennaio 1941 il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia;

Visto il regio decreto 29 marzo 1943, n. 254, che approvava la convenzione 22 dicembre 1942, con la quale veniva rinnovata, con modificazioni, per un biennio dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 la convenzione 7 novembre 1940 precitata;

Considerato che la convenzione 22 dicembre 1942 con gli Istituti anzidetti è stata tacitamente prorogata per un altro biennio e cioè fino al 31 dicembre 1946;

Considerate le maggiori spese che la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano hanno dimostrato di aver sostenuto e che debbono sostenere per disimpegnare il servizio di distribuzione dei valori bollati loro affidato in rapporto all'aumentato costo del servizio comprendente gli stipendi al personale effettivamente addetto al servizio, al maggior costo dei trasporti, delle assicurazioni, e ad ogni altra spesa accessoria inerente;

Vista l'istanza 11 settembre 1945, n. 6613, con la quale la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano, nel far presente tale situazione hanno chiesto un aumento adeguato delle provvigioni di cui sono provviste in forza della convenzione anzidetta per poter sostenere tali maggiori spese;

Ritenuta l'opportunità di consentire alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ed alla Banca Popolare di Milano il chiesto aumento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con la Commissione provvisoria di Reggenza della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e col Presidente della Banca Popolare di Milano, che sostituisce a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° gennaio 1946 le convenzioni 7 novembre 1940 e 22 dicembre 1942, sopra citate, e con la quale continua ad essere affidato alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ed alla Banca Popolare di Milano, per il biennio 1946-1947 il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 127. — FRASCA

Convenzione con la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e con la Banca popolare di Milano per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro dott. Mauro Scoccimarro e la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde rappresentata dalla sottoscritta Commissione provvisoria di Reggenza nelle persone dei signori: avv. Gian Luigi Dones fu Giuseppe, rag. Arnaldo Baroni fu Adrasto, rag. Giovanni Chiaraviglio fu G. Battista e la Banca Popolare di Milano, Società Cooperativa per Azioni rappresentata dal suo Presidente avv. Mario Cunietti fu Alessandro si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano in data 7 novembre 1940, approvata col regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2026, con la quale fu affidato ai detti Istituti il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia, rinnovata con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 254, e prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 è sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946 e per il biennio 1946-1947, con la presente convenzione, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ed alla Banca Popolare di Milano, Società Cooperativa per Azioni di continuare ad effettuare, in comunione, con responsabilità solidale ad ogni effetto, fra i due Istituti, il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro, giusta le norme vigenti.

Art. 3.

La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano, Società Cooperativa per Azioni accettano di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbligano di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, rendendosene solidalmente responsabili.

Art. 4.

La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare suddetta continueranno a mantenere in Milano, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Viene fissata in L. 600 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato per L. 500 milioni giusta ministeriale 5 gennaio 1946, n. 151587.

La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco già firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Il detto Magazzino è già stato dotato altresì di una scorta di contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale » per l'importo di L. 50.100.000 come dovrà risultare da apposito dettagliato elenco o dalle note di consegna firmati dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare delle dette scorte potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite dei valori bollati e dei predetti contrassegni effettuate dagli Istituti.

Art. 5.

La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano, Società Cooperativa per Azioni, assumono in deposito la dotazione di valori bollati e di contrassegni di cui al precedente art. 4 e se ne rendono responsabili solidalmente, obbligandosi a restituirle integralmente in valori o in denaro al termine della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato o di contrassegno.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano a disporre, sulle dette dotazioni, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento antici-

pato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati e di contrassegni non superiore ai 9/10 delle dotazioni stabilite col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano si obbligano a tener fermi costantemente nel Magazzino compartimentale come scorta almeno un decimo dei valori bollati e dei contrassegni costituenti le predette dotazioni.

Di tali quantitativi di valori i detti Istituti non potranno disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano ad effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 21 ed il 6 di ogni mese, il rifornimento di valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria di Milano. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto la Cassa di Risparmio e la suddetta Banca si obbligano a trasmettere entro l'ultimo giorno ed entro il giorno 16 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti, che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Il ricavato dello smercio dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » dovrà affluire direttamente all'Amministrazione del fondo stesso mediante versamento sul conto corrente postale 1/9400.

Pertanto le relative contabilità dovranno tenersi separate ed il prelevamento dei contrassegni presso il Deposito generale dei valori bollati di Roma verrà effettuato previa esibizione delle ricevute di versamento delle somme ricavate sul conto corrente anzidetto.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale della dotazione dei valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria di Milano ed a quella Intendenza di finanza per ordinazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e della Banca Popolare di Milano sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Milano al Magazzino centrale compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale sono invece a carico degli Istituti.

Art. 10.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di credito corrispondenti e di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A*, alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze, la Cassa di Risparmio e la Banca, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora la Cassa di Risparmio e la Banca intendano spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovranno ottenerne il preventivo assenso del Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dell'entrata in vigore della presente convenzione la Cassa di Risparmio e la Banca devono comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio, che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza, che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e dalla Banca Popolare di Milano contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete agli Istituti la seguente provvigione:

L. 1,30 % fino ad un importo di 300 milioni;

L. 0,90 % sull'importo eccedente i 300 e non i 500 milioni;

L. 0,50 % sull'importo eccedente i 500 e non i 700 milioni;

L. 0,20 % sull'importo eccedente i 700 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spettano alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ed alla Banca Popolare di Milano ed alle loro dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione al 1° gennaio 1946 comprendente le retribuzioni erogate di fatto al personale della Cassa di Risparmio e della Banca effettivamente impiegato nel servizio, al costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare è consentito tanto a favore della Cassa di Risparmio e della Banca, quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato all'inizio di ciascun anno, nonchè all'importo totale delle vendite effettuate dagli Istituti durante lo stesso periodo rispetto all'importo delle vendite effettuate nell'anno precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche della tariffa del bollo.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai commi precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 %.

Art. 13.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che la Cassa di Risparmio e la Banca devono consentire, a loro volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli Istituti, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali i due Istituti precitati dichiarano fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Milano ad emettere entro i primi 5 giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che i due Istituti anzidetti sono tenuti a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese. Per quanto riguarda i contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale », la Cassa di Risparmio e la Banca trasmetteranno all'atto del versamento del ricavato delle vendite sul conto corrente postale 1/9400, oltre l'aggio corrisposto ai distributori secondari, anche un anticipo sulla provvigione ad essi spettante nella misura di L. 0.80 %, tenendo conto che agli effetti della determinazione della provvigione spettante alla Cassa di Risparmio ed alla Banca sulle vendite dei contrassegni l'ammontare di tali vendite va contabilizzato ogni anno col totale delle vendite dei valori bollati.

Art. 14.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esse affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e bollo e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esse affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

La Cassa di Risparmio e la Banca, a garantire lo esatto adempimento degli obblighi che esse si assumono con la presente convenzione, si obbligano di effettuare entro il mese di febbraio 1947 un deposito cauzionale di L. 20 milioni (valore nominale) in titoli di Stato, con annotazione di vincolo in favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari giusta accordi che all'uopo interverranno fra il Ministero e gli Istituti.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1946 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare, come pure l'elenco indicato nel precedente art. 16 sono esenti da ogni tassa ed imposta di bollo e registro.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

La Commissione provvisoria di Reggenza della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
LUIGI DONES ARNALDO BARONI
GIOVANNI CHIARAVIGLIO

Il Presidente della Banca Popolare di Milano
MARIO CUNIETTI

ALLEGATO *A*

Elenco delle piazze sulle quali la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	ISTITUTO	INDIRIZZI
1	Almenno San Salvatore	Bergamo	Cassa di Risparmio	Piazza S. Salvatore
2	Alzano Lombardo.	Id.	Id.	Vittorio Eman. II, 8
3	Bergamo . . .	Id.	Id.	Via dei Partigiani
4	Caprino Bergamasco	Id.	Id.	Piazza Garibaldi, 5
5	Caravaggio . . .	Id.	Id.	Via Prata, 1
6	Clusone	Id.	Id.	Via Ospedale, 2
7	Gandino	Id.	Id.	—
8	Gazzaniga . . .	Id.	Banca Mutua Popolare di Bergamo	Via Cardinale Gusmini, 5
9	Lovere	Id.	Cassa di Risparmio	Piazza Umberto I, 2
10	Martinengo . . .	Id.	Id.	Via Allegrini, 3
11	Ponte San Pietro	Id.	Id.	Corso Garibaldi, 14
12	Romano di Lombardia	Id.	Id.	Via Tito Speri, 12
13	San Giovanni Bianco	Id.	Id.	Piazza Zignoni, 122
14	San Martino de' Calvi	Id.	Id.	Via Umberto I, 13
15	Sarnico	Id.	Id.	Piazza XX Settembre n. 1
16	Trescorre Balneario	Id.	Id.	Viale Vittorio Emanuele, 12
17	Treviglio	Id.	Id.	Piazza Garibaldi, 2
18	Verdello	Id.	Id.	Via Brolis Giavazzi, 8
19	Zogno	Id.	Id.	—
20	Breno	Brescia	Banca S. Paolo	Via Umberto I
21	Brescia	Id.	Cassa di Risparmio	Corso Cavour, 4
22	Brescia	Id.	Banca S. Paolo	Corso Vittorio Emanuele, 13
23	Chiari	Brescia	Cassa di Risparmio	Via Vittorio Emanuele, 16
24	Darfo	Id.	Id.	Viale Stazione, 1
25	Desenzano del Garda	Id.	Id.	Via Portovecchio, 567
26	Edolo	Id.	Banca Val Camonica di Breno	—
27	Gardone Val Trompia	Id.	Cassa di Risparmio	Piazza Garibaldi, 5
28	Iseo	Id.	Id.	Via Duomo, 1
29	Leno	Id.	Cassa Rurale Artigiana	—
30	Lonato	Id.	Cassa di Risparmio	Via Garibaldi, 31
31	Montichiari . .	Id.	Id.	Via Umberto I, 26
32	Orzinuovi	Id.	Id.	Piazza Garibaldi, 16
33	Palazzolo sull'Oglio	Id.	Id.	Piazza Zamara, 8
34	Pisogne	Id.	Id.	Via del Porto, 2-B
35	Rovato	Id.	Id.	Piazza Cavour, 22
36	Salò	Id.	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 7
37	Verolanuova .	Id.	Id.	Via Garibaldi, 10
38	Vestone . .	Id.	Banca S. Paolo	Via Roma
39	Vobarno	Id.	Cassa di Risparmio	Via de Zobolo, 28
40	Appiano Gentile .	Como	Cassa di Risparmio	Piazza Vittorio Emanuele, 1
41	Asso	Id.	Id.	Via E. Romagnoli, 4
42	Bellano	Id.	Id.	Via A. Manzoni, 2
43	Bellaggio	Id.	Banca Popolare di Lecco	Piazza Vittorio Emanuele, 3
44	Brivio	Id.	Cassa di Risparmio	Piazza Vittorio Emanuele, 165
45	Cantù	Id.	Id.	Via dei Pizzi, 4
46	Castiglione Intelvi	Id.	Id.	Via alla Chiesa, 32
47	Cermenate . . .	Id.	Id.	Piazza XX Settembre n. 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	ISTITUTO	INDIRIZZI
48	Cernobbio . . .	Como	Cassa di Risparmio	Via A. Volta, 5
49	Como	Id.	Id.	Via 5 Giornate, 13
50	Costamasnaga	Id.	Banca Popolare di Lecco	Via Umberto I, 10
51	Dongo	Id.	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 8
52	Erba Incino . .	Id.	Cassa di Risparmio	Via L. Majnoni, 10
53	Introbio	Id.	Banca Popolare di Lecco.	Via Umberto I, 15
54	Gravedona . . .	Id.	Id.	Viale Stampa, 3
55	Lecco	Id.	Id.	Piazza Garibaldi, 2
56	Lecco	Id.	Cassa di Risparmio	Via C. Cattaneo, 2
57	Mandello Lario .	Id.	Id.	Via Principe Umberto n. 12
58	Mariano Comense	Id.	Id.	Piazza Roma, 27
59	Menaggio . . .	Id.	Id.	Via IV Novembre, 4
60	Merate	Id.	Id.	Via Vittorio Emanuele, 1
61	Missaglia Brianza	Id.	Id.	Via Garibaldi, 20
62	Oggiono	Id.	Id.	Via Vittorio Emanuele, 12
63	Olgiate Comasco	Id.	Id.	Via Roma, 11
64	Olginate	Id.	Id.	Via Vittorio Emanuele, 33
65	Porlezza	Id.	Id.	Via Umberto I, 39-A
66	Casalmaggiore .	Cremona	Cassa di Risparmio	Piazza Garibaldi, 13
67	Castelleone . . .	Id.	Id.	Via Roma, 4
68	Crema	Id.	Id.	Via Cesare Battisti, 3
69	Cremona	Id.	Id.	Corso Umberto I, 5
70	Isola Dovarese	Id.	Id.	Via Picenardi, 3
71	Piadena	Id.	Banca Popolare di Cremona	Via Vittorio Emanuele, 34
72	Ostiana	Id.	Cassa di Risparmio	Via Garibaldi, 48
73	Pizzighettone . .	Id.	Banca Popolare di Cremona	Via Garibaldi
74	Robecco d'Oglio	Cremona	Cassa di Risparmio	Via Vittorio Emanuele, 6
75	Soncino	Id.	Id.	Via Garibaldi, 13
76	Soresina	Id.	Id.	Via Uffici, 2
77	Asola	Mantova	Cassa di Risparmio	Via Garibaldi, 1-E
78	Bozzolo	Id.	Id.	Piazza Vittorio Emanuele
79	Castiglione Stiviere	Id.	Id.	Via Pretorio, 7
80	Mantova . . .	Id.	Id.	Via F. Crispi, 5
81	Ostiglia . . .	Id.	Banca Agricola di Mantova	—
82	Pegognaga . . .	Id.	Cassa di Risparmio	Piazza Vittorio Veneto, 2
83	Sermide	Id.	Id.	Via Umberto I, 3
84	Revere	Id.	Banca Agricola di Mantova	Via Umberto I, 2-A
85	Suzzara	Id.	Id.	Via Roma, 3
86	Viadana	Id.	Cassa di Risparmio	Via Vittorio Emanuele, 2
87	Abbiategrasso	Milano	Cassa di Risparmio	Piazza 4 Giornate, 2
88	Arluno	Id.	Id.	Via Roma, 1
89	Besana Brianza	Id.	Id.	Piazza Curato Cuzzi n. 3
90	Binasco	Id.	Id.	Via Vittorio Emanuele, 12
91	Bollate	Id.	Id.	Via Umberto I, 2
92	Carate Brianza	Id.	Id.	Via Marcora, 1
93	Casalpusterlengo	Id.	Id.	Via Roma, 16
94	Cassano d'Adda	Id.	Id.	Via G. Verdi, 7-B
95	Castano Primo	Id.	Id.	Via S. Antonio, 2
96	Cernusco sul Naviglio	Id.	Id.	Via Cavour, 5
97	Codogno	Id.	Id.	Via Vittorio Emanuele, 25-27
98	Corsico	Id.	Id.	Via Cavour, 4

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	ISTITUTO	INDIRIZZI
99	Cuggiono . . .	Milano	Cassa di Risparmio	—
100	Desio	Id.	Id.	Piazza Vittorio Emanuele II, 2
101	Gorgonzola . . .	Id.	Id.	Via C. Battisti, 1
102	Legnano	Id.	Id.	Piazza IV Novembre n. 5
103	Legnano	Id.	Banca di Legnano	Via F. Tosi, 2
104	Lissone	Id.	Cassa di Risparmio	Via Assunta, 5
105	Lodi	Id.	Id.	Via Garibaldi, 32
106	Magenta	Id.	Id.	Via Roma, 11
107	Meda	Id.	Banca Popolare di Milano	Via Vittorio Emanuele
108	Melegnano . . .	Id.	Cassa di Risparmio	Piazza Vittoria, 1
109	Melzo	Id.	Id.	Via Umberto I, 14
110	Milano	Id.	Id.	Succursale via Statuto, 25
111	Milano	Id.	Id.	Succursale viale San Michele del Carso
112	Milano	Id.	Id.	Succursale corso Roma, 80
113	Milano	Id.	Id.	Succursale corso 22 Marzo, 29
114	Milano	Id.	Id.	Succursale piazza Cincinnato
115	Milano	Id.	Id.	Succursale via Urbano III, 3
116	Milano	Id.	Id.	Succursale piazza del Duomo, 20
117	Milano	Id.	Banca Popolare di Milano	Sede piazza Crispi, 4
118	Milano	Id.	Id.	Agenzia via C. Farini, 1
119	Milano	Id.	Id.	Agenzia corso Buenos Ayres, 56
120	Milano	Id.	Id.	Agenzia corso Plebisciti, 19
121	Milano	Id.	Id.	Agenzia viale Abruzzi, 94
122	Milano	Milano	Banca Popolare di Milano	Agenzia corso Garibaldi, 71
123	Milano	Id.	Id.	Agenzia corso Sempione, 61
124	Monza	Id.	Id.	Via Zucchi, 36
125	Paderno Dugnano	Id.	Cassa di Risparmio	Via Regina Margherita, 3
126	Parabiago . . .	Id.	Id.	Via S. Maria, 7
127	Rho	Id.	Id.	Viale Umberto I, 1
128	Sant'Angelo Lodigiano	Id.	Id.	Piazza IV Novembre
129	Seregno	Id.	Banca Popolare di Milano	Piazza Vittorio Veneto, 3
130	Sesto San Giovanni	Id.	Cassa di Risparmio	Viale Umberto I, 1
131	Seveso	Id.	Id.	Corso Umberto I, 11
132	Vaprio d'Adda .	Id.	Id.	Via Umberto I, 6
133	Vimercate . . .	Id.	Id.	Via G. de Castiglia, 10
134	Belgioioso . . .	Pavia	Cassa di Risparmio	Largo piazza Vittorio Emanuele, 2
135	Broni	Id.	Id.	Via Emilia, 121
136	Casorate Primo	Id.	Id.	Via Roma, 11
137	Casteggio . . .	Id.	Id.	Viale G. M. Giulietti n. 8
138	Chignolo Po . .	Id.	Id.	Via Garibaldi, 137
139	Corteolona . . .	Id.	Banca Nazionale del Lavoro	Piazza Roma, 17
140	Dorno	Id.	Cassa di Risparmio	Piazza G. Bonacossa n. 7
141	Garlasco	Id.	Id.	Via Roma, 29
142	Mede Lomellina	Id.	Id.	Via Dante, 8
143	Mortara	Id.	Id.	Piazza Silvabella, 3
144	Pavia	Id.	Id.	Via Varese, 5
145	Robbio Lomellina.	Id.	Id.	Via XX Settembre, 1
146	Sannazzaro de' Burg.	Id.	Id.	Via A. Saffi, 19

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	ISTITUTO	INDIRIZZI
147	Stradella	Pavia	Cassa di Risparmio	Via Palestro, 4
148	Varzi	Id.	Id.	Via P. Mazza, 6
149	Vigevano . . .	Id.	Banca Popolare di Vigevano	Via Dante, 19
150	Voghera	Id.	Cassa di Risparmio	Via G. Plana, 16
151	Bormio . . .	Sondrio	Cassa di Risparmio	Via della Vittoria, 1
152	Chiavenna . . .	Id	Id.	Via Roma, 19
153	Morbegno . . .	Id.	Id.	Via Garibaldi, 26
154	Sondrio	Id.	Id.	Via Piazzi, 4
155	Tirano	Id.	Id.	Piazza Marinoni, 2
156	Angera	Varese	Cassa di Risparmio	Piazza Vittorio Emanuele, 11
157	Arcisate	Id.	Id.	Viale Roma, 1
158	Busto Arsizio . .	Id.	Banca Popolare di Milano	Piazza Garibaldi, 5
159	Fagnano Olona .	Id.	Id.	Piazza XX Settembre n. 2
160	Gallarate	Id.	Id.	Piazza G. Verdi, 8
161	Gavirate	Id.	Cassa di Risparmio	Via F. Cavallotti, 6
162	Laveno Mombello	Id.	Id.	Via Labiena, 30
163	Luino	Id.	Id.	Via Vittorio Veneto, 2
164	Malnate	Id.	Id.	—
165	Saronno	Id.	Id.	Via Vittorio Veneto, 1
166	Sesto Calende	Id.	Id.	Via XX Settembre
167	Somma Lombardo	Id.	Id.	Via Vittorio Emanuele, 25
168	Tradate	Id.	Id.	Via De Simoni, 3-5
169	Varese	Id.	Id.	Piazza S. Vittore, 5
170	Varese	Id.	Credito Varesino	Via Vittorio Veneto, 1

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

La Commissione provvisoria di Reggenza della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
LUIGI DONES ARNALDO BARONI
GIOVANNI CHIARAVIGLIO

Il Presidente della Banca Popolare di Milano
MARIO CUNIETTI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 692.

Convenzione aggiuntiva con la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e con la Banca popolare di Milano per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Lombardia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2026, che approvava la convenzione 7 novembre 1940, con la quale veniva affidato alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ed alla Banca Popolare di Milano per un biennio, dal 1° gennaio 1941 il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia;

Visto il regio decreto 29 marzo 1943, n. 254, che approvava la convenzione 22 dicembre 1942, con la quale veniva rinnovata, con modificazioni, per un biennio dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 la convenzione 7 novembre 1940 precitata;

Considerato che la convenzione 22 dicembre 1942 con gli Istituti anzidetti è stata tacitamente prorogata per un biennio e cioè fino al 31 dicembre 1946;

Considerato che la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano negli anni 1943, 1944 e 1945 hanno dovuto sostenere maggiori spese per disimpegnare il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia in rapporto all'aumento degli stipendi al personale effettivamente addetto al servizio, al maggior costo dei trasporti, delle assicurazioni, e ad ogni altra spesa accessoria inerente;

Vista l'istanza 11 settembre 1945, n. 6613, con la quale la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano nel far presente tale situazione hanno chiesto di essere indennizzate delle maggiori spese sostenute;

Ritenuto che tale indennizzo può essere determinato mediante una provvigione integrativa unica sulle vendite dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » effettuate dai suddetti Istituti nel 1945;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con la Commissione provvisoria di Reggenza della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e col Presidente della Banca Popolare di Milano, con la quale viene riconosciuta a favore dei predetti Istituti una integrazione per il 1945 delle aliquote di provvigione stabilite dall'art. 8 della convenzione 22 dicembre 1942.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 128. — FRASCA

Convenzione aggiuntiva con la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e con la Banca popolare di Milano per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro dott. Mauro Scoccimarro e la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde rappresentata dalla sottoscritta Commissione provvisoria di Reggenza nella persona dei signori: avv. Gian Luigi Dones fu Giuseppe, rag. Arnaldo Baroni fu Adrasto, rag. Giovanni Chiaraviglio fu G. Battista e la Banca Popolare di Milano, Società Cooperativa per Azioni, rappresentata dal suo Presidente avv. Mario Cunietti fu Alessandro, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze, riconosce, su richiesta della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e della Banca Popolare di Milano, che il costo del servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia durante gli anni 1943-1944 e 1945 è gradatamente e notevolmente aumentato in guisa che le provvigioni stabilite nell'art. 3 della convenzione 22 dicembre 1942 approvata col regio decreto 29 marzo 1943, n. 254, non risultano più adeguate all'effettivo costo del servizio.

Pertanto all'art. 3 della convenzione sopracitata viene aggiunto il seguente articolo.

Art. 2.

Sull'importo dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » prelevati dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e dalla Banca Popolare di Milano dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945 verrà corrisposta ai suddetti Istituti la somma complessiva concordata a *forfait* di L. 4.625.000, in essa compresa la provvigione liquidata a termini dell'art. 3 della convenzione sopracitata.

Art. 3.

Con tale indennizzo la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano che accettano si intendono tacitate definitivamente di ogni loro pretesa sulle provvigioni liquidate e da liquidarsi ed a qualsivoglia titolo per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1945.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

La Commissione provvisoria di Reggenza della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
LUIGI DONES - ARNALDO BARONI
GIOVANNI CHIARAVIGLIO

Il Presidente della Banca Popolare di Milano
MARIO CUNIETTI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 dicembre 1946, n. 603.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova, nel Monte di credito su pegno di prima categoria di Milano, con sede in Milano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno di seconda categoria, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Milano, in data 5 novembre 1946, e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mantova in data 27 settembre 1946;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova, è incorporato nel Monte di credito su pegno di prima categoria di Milano, con sede in Milano.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministero del tesoro, a norma dell'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 604.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Paternopoli (Avellino).

N. 604. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Paternopoli (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 605.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Centobuchi del comune di Monteprandone (Ascoli Piceno).

N. 605. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Montalto e Ripatransone in data 1° agosto 1943, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Centobuchi del comune di Monteprandone (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 606.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Carmine, in Guardiaregia (Campobasso).

N. 606. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Carmine, in Guardiaregia (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 607.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Bernardino e del Buon Gesù, in Umbertide (Perugia).

N. 607. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Bernardino e del Buon Gesù, in Umbertide (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Undicesimo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3°, del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, recante disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che, nei Comuni appresso indicati, le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale dei senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le costruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

1) *Provincia di Ancona*: Castelleone di Suasa - Ostra Vetere.

2) *Provincia di Arezzo*: Badia Tedalda (capoluogo) e frazione Via Maggio - Bibbiena per la frazione Portina - Bucine (capoluogo) e frazioni Badia Agnano, Cennina, La Quercia, Levane, San Pancrazio - Castiglione Fiorentino (capoluogo) - Cavriglia per la frazione Massa - Chiusi della Verna per la frazione Compito - Civitella in Val di Chiana per la frazione Tuori - Cortona per la frazione Camucia - Fojano della Chiana per la frazione Pozzo della Chiana - Laterina per la frazione Ponticino - Loro Ciuffenna per la frazione San Giustino - Monterchi per la frazione Ripoli - Pian di Sco per la frazione Faella - Poppi (capoluogo) e frazione Ponti a Poppi - San Giovanni Valdarno per la frazione Ponte alle Forche - Sansepolcro per le frazioni Aboca, Cignano, San Martino Montedoglio - Sestino (capoluogo) - Subbiano per le frazioni Santa Mama, Poggio d'Acona, Castelnuovo.

3) *Provincia di Bergamo*: Ponte San Pietro (capoluogo).

4) *Provincia di Bologna*: Galliera per la borgata San Prospero - Lizzano in Belvedere (capoluogo) e frazioni Vidiciatico, Rocca Corneta, Querciola, Chiesina, Grochia - Monte San Pietro.

5) *Provincia di Firenze*: Barberino di Mugello per le frazioni Casaglia, Cavallina - Barberino in Val d'Elsa per la frazione Tignano - Borgo San Lorenzo (capoluogo) e frazioni Ronda, Razzuolo - Castelfiorentino (capoluogo) e frazione Castelnuovo d'Elsa - Incisa in Val d'Arno (capoluogo) - Marradi (capoluogo) e frazione Biforco - San Casciano in Val di Pesa (capoluogo) - San Piero a Sieve (capoluogo) - Tavernelle in Val di Pesa per la frazione San Donato in Poggio - Vaglia (capoluogo) - Vernio per la frazione Poggiole.

6) *Provincia di Lucca*: Viareggio (capoluogo).

7) *Provincia di Pesaro*: Montelabbate.

8) *Provincia di Pisa*: Peccioli (capoluogo) - Palaia.

9) *Provincia di Roma*: Mentana (capoluogo).

10) *Provincia di Rovigo*: Polesella (capoluogo).

11) *Provincia di Savona*: Savona.

12) *Provincia di Siena*: Casole d'Elsa (capoluogo) - Pienza (capoluogo) - Rapolano (capoluogo).

13) *Provincia di Treviso*: Castelfranco Veneto (capoluogo).

14) *Provincia di Vicenza*: Bassano del Grappa (capoluogo) e frazione Campese - Montebello Vicentino per le frazioni Ronchi e Asse - Schio per la frazione Poleo.

Roma, addì 30 novembre 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1947
Registro Lavori pubblici n. 17, foglio n. 385

(520)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Convalida della deliberazione 20 dicembre 1944, n. 30, dell'Amministrazione dell'Ospedale civile di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 20 dicembre 1944, n. 30, dell'Ospedale civile di Vicenza, concernente la dispensa dal servizio dell'infermiere di ruolo Antonio Severini

Vista la domanda con la quale il commissario del l'Ospedale chiede la convalida del detto provvedimento

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza;

Considerato che il provvedimento, adottato nell'interesse del servizio ospedaliero, e in conformità alle disposizioni regolamentari, non risulta inficiato da alcun vizio di forma o di interferenza politica;

Decreta:

E' dichiarata valida la deliberazione 20 dicembre 1944, n. 30, dell'Amministrazione dell'Ospedale civile di Vicenza, concernente la dispensa dal servizio dell'infermiere di ruolo Antonio Severini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(359)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera ed alla cessazione dal servizio del personale del Pio Istituto di Santa Corona, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 30 novembre 1946, n. 441, con la quale il commissario presso il Pio Istituto di Santa Corona in Milano, chiede la convalida dei provvedimenti adottati durante il governo della sedicente repubblica sociale, relativi alla nomina, alla carriera e alla cessazione dal servizio del personale dell'Istituto stesso;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assesto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti stessi possano essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano;

Considerato che i cennati provvedimenti, furono adottati, in conformità alle disposizioni regolamentari in vigore presso il Pio Istituto, e che essi risultano giustificati da ragioni di convenienza per l'Istituto stesso;

Decreta:

Sono dichiarati validi i suddetti provvedimenti oggetto della surricordata deliberazione, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio, del personale sanitario amministrativo e salariato del Pio Istituto di Santa Corona in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(415)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Convalida della permuta e della vendita di beni immobili dell'Ospedale civile Santa Maria del Prato, in Feltre.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 28 ottobre 1946, con la quale l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Feltre chiede la convalida dei provvedimenti adottati durante il governo della sedicente repubblica sociale, relativi alla permuta ed alla vendita di beni immobili del Pio Istituto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assesto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti stessi possano essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il rapporto del Prefetto di Belluno;

Considerato che i cennati provvedimenti, furono adottati nell'interesse dell'Istituto ospedaliero;

Decreta:

Sono dichiarati validi i suddetti provvedimenti, oggetto della surricordata deliberazione, concernenti la permuta e la vendita di beni immobili dell'Ospedale civile Santa Maria del Prato, in Feltre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(413)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Convalida del provvedimento relativo alla carriera di un applicato dell'Ospedale civile di Feltre.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista le deliberazione 28 ottobre 1946, con la quale l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Feltre chiede la convalida del provvedimento adottato durante il governo della sedicente repubblica sociale, relativo alla

promozione dell'applicato di 2ª classe Domenico Falco ad applicato di 1ª classe;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assesto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti stessi possano essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il rapporto del Prefetto di Belluno;

Considerato che il provvedimento in parola, fu adottato, in conformità alle disposizioni regolamentari in vigore presso il Pio Istituto, e che esso risulta giustificato da ragioni di convenienza per l'Istituto stesso;

Decreta:

E' dichiarato valido il suddetto provvedimento oggetto della surricordata deliberazione, concernente la promozione dell'applicato di 2ª classe Domenico Falco ad applicato di 1ª classe nell'Amministrazione dell'Ospedale civile di Feltre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1946

(416) p. *Il Ministro*: Corsi

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1947.

Composizione del Consiglio direttivo della Cassa nazionale assistenza delle ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza delle ostetriche, approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Decreta:

Il Consiglio direttivo della Cassa nazionale assistenza delle ostetriche, con sede in Roma, è composto come segue:

Baiocco signora Elvira, presidente;

Cremaschi signora Elisabetta, vice presidente.

Membri:

Castaldi signora Luigia, Sguazzini signora Maria, Botta signora Maria, Tarantino signora Ester, Garofolo signora Giuditta, Schimmenti signora Giovanna, in rappresentanza delle ostetriche;

Setti signora Elisa, in rappresentanza delle ostetriche condotte;

Lisi signora Fortunata, in rappresentanza dei professionisti e degli artisti;

Di Donna dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cesari dott. Luigi, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 13 gennaio 1947

(431) *Il Ministro*: D'Aragona

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.

Scioglimento della Società anonima cooperativa agricola mandamentale e della Società anonima cooperativa Sindacato esportazione frutta, entrambe con sede in Lesa, e nomina del liquidatore unico delle predette cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Visto il parere del Prefetto di Novara in data 14 dicembre 1946, relativo allo scioglimento della Società anonima cooperativa mandamentale agricola e della Cooperativa sindacato esportazione frutta, entrambe con sede in Lesa;

Vista la designazione dello stesso Prefetto;

Considerato che le suddette cooperative sono inoperose da oltre due anni e non hanno adempiuto in detto periodo all'obbligo del deposito degli atti sociali;

Considerato che essendovi rapporti patrimoniali da definire, occorre provvedere allo scioglimento degli enti ed alla nomina di un unico liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima cooperativa agricola mandamentale e la Società anonima cooperativa « Sindacato esportazione frutta », entrambe con sede in Lesa, sono sciolte.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Garella è nominato liquidatore unico delle predette cooperative, con il compito di definire le pendenze in corso, ai sensi di legge.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio delle cooperative e sarà determinato al termine della liquidazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 16 gennaio 1947

(408) *Il Ministro*: D'Aragona

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Wünderlich Massimiliano fu Albino e Wünderlich Paolina, con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta individuale Wünderlich Massimiliano fu Albino e Wünderlich Paolina, esercente vendita articoli chincaglieria, abbigliamento, ecc., con sede in Bolzano, via Principe di Piemonte n. 2 e piazza della Mostra n. 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Wünderlich Massimiliano fu Albino e Wünderlich Paolina, con sede in Bolzano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dottor Falcone Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(430)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1947.

Modificazione all'art. 1 del decreto Ministeriale 3 settembre 1946, relativo alle modalità di applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, relativo alle modalità di applicazione del decreto legislativo suddetto;

Decreta:

Art. 1.

A modifica dell'art. 1 del decreto Ministeriale 3 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, la quota a disposizione dell'esportatore nei conti in valuta istituiti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 139, può essere utilizzata dall'esportatore o dal cessionario, per le operazioni indicate nel decreto legislativo medesimo, non oltre 60 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è avvenuto l'accreditamento a nome dell'esportatore nei conti predetti.

Art. 2.

Il presente decreto ha valore per tutte le valute estere accreditate nei conti in valuta summenzionati a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMPILLI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(545)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 dicembre 1946 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Aldo Guglielminetti, Console onorario della Repubblica Dominicana a Torino.

(489)

In data 17 dicembre 1946 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Riccardo Radaelli, Console onorario dell'Equatore a Milano.

(488)

In data 17 dicembre 1946 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Victor Manuel Tosi, Vice console onorario della Repubblica del Paraguay a Ragusa.

(490)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cuneo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Cuneo è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3742 del 12 novembre 1946; importo del mutuo: L. 7.900.000.

(339)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Venezia, di un mutuo di L. 35.932.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(340)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Novara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Novara, di un mutuo di L. 24.312.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(341)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 22 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, di un mutuo di L. 42.370.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(342)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cremona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Cremona, di un mutuo di L. 12.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(343)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pavia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 23 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Pavia, di un mutuo suppletivo di L. 1.100.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(380)

Autorizzazione al comune di Frosinone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Frosinone è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4628 del 30 novembre 1946, importo del mutuo L. 2.525.360.

(364)

Autorizzazione al comune di Como a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Como è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5007 del 4 dicembre 1946; importo del mutuo: L. 14.315.000.

(365)

Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Firenze è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo

decreto interministeriale n. 4739 del 21 novembre 1946; importo del mutuo: L. 46.735.000.

(366)

Autorizzazione al comune di Belluno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Belluno è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo

decreto interministeriale n. 4594 del 4 dicembre 1946; importo del mutuo: L. 10.145.000.

(367)

Autorizzazione al comune di Parma a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per la integrazione del bilancio 1946, il comune di Parma è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4945 del 2 dicembre 1946; importo del mutuo: L. 8.500.000.

(368)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso l'Università di Milano, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Milano è vacante la cattedra di letteratura italiana, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(551)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza

Con decreto Ministeriale in data 20 gennaio 1947, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza il rag. Enrico Pappacoda.

(433)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 232 in data 20 gennaio 1947, i signori on. avv. Umberto Grilli e ing. Agide Borelli sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti.

(434)

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 21 gennaio 1947, è stata prorogata fino al 28 febbraio 1947 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona affidata al commissario ing. Amedeo Giustini.

(435)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa « Latteria sociale cooperativa », con sede in Aidomaggiore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 gennaio 1947, è stata annullata la deliberazione 12 giugno 1945 adottata dal dott. Beltramo Beltrami nella qualità di liquidatore della Società anonima cooperativa « Latteria sociale cooperativa », con sede in Aidomaggiore ed è stato nominato liquidatore della Società stessa il sig. Cesare Ara, in sostituzione del predetto dott. Beltramo Beltrami, dimissionario.

(400)

Nomina del commissario della Società cooperativa fra caricatori e scaricatori « G. Mazzini », con sede in Bari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 dicembre 1946, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa fra caricatori e scaricatori « G. Mazzini », con sede in Bari, e ne è stato nominato commissario il dott. Giuseppe Miccolis.

(399)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, relativo alla nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1, del 2 gennaio 1947, il nome del vice commissario prof. *Cesare* Del Vecchio va rettificato in prof. *Augusto* Del Vecchio.

(491)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 gennaio 1947 - N. 21

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	88 —
Id. 3,50 % 1902	82,45
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	93,40
Redimibile 3,50 % 1934	82,05
Id 5 % 1936	93,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,875
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,225
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,85
Id. 5 % convertiti 1951	97,40

CONCORSI

PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria delle candidate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto di questo ufficio 31 dicembre 1941, n. 25368, con il quale veniva bandito il concorso a cinque posti di ostetrica condotta (Ficarolo, Bosaro, Canda, Giacciano con Baruchella, Bagnolo di Po) vacanti in Provincia al 30 novembre 1941;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel suddetto concorso:

1) Benatti Ermelina di Riccardo	voti	59,508/100
2) Montagna Clara di Roberto	»	55,362/100
3) Onofri Augusta di Giuseppe	»	54,687/100
4) Lavezzo Argia di Lorenzo	»	53,656/100
5) Altafin Dorina di Eugenio	»	52,343/100
6) Butturi Maria di Ariano	»	51,281/100
7) Trivellato Dorica di Giovanni	»	50,687/100
8) Baretta Dosolina di Giovanni	»	49,024/100
9) Buzzoni Olga di Gherardo	»	46,500/100
10) Orlandi Antonietta di Augusto	»	44,843/100
11) Benfenati Maria di Umberto	»	43,170/100
12) Rossi Angiolina fu Giuseppe	»	38,875/100
13) Pagetti Bianca Ada di Umberto	»	37,000/100

Il presente decreto verrà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'atto pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, addì 11 dicembre 1946

Il prefetto: DI CASTRI

(487)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.